



# COMUNE DI SANFRE'

Provincia di Cuneo

## UFFICIO TRIBUTI

**ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 IN DATA 27/03/2007, OGGETTO: "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI E DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA PER L'ANNO 2007":**

**ALLEGATO A)**

**Alla D.C.C. n. 8/2007**

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	13	ACCERTAMENTO CON ADESIONE
2	TERRENI EDIFICATORI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE	14	RENDITE CATASTALI – ACCOGLIMENTO DI RICORSO O DI ISTANZA DI RETTIFICA DI CLASSAMENTO DA PARTE DELL'U.T.E.
3	ESENZIONI	15	FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA
4	PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI	16	RENDITE DICHIARATE MEDIANTE PROCEDURA DOCFA
5	ABITAZIONE PRINCIPALE	17	COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE
6	RIMBORSO PER LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI	18	DISPOSIZIONI FINALI
7	VALORE AREE EDIFICABILI		
8	FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI		
9	VERSAMENTI EFFETTUATI ANCHE DA CONTITOLARI		
10	VERSAMENTI COMPENSATIVI TRA COMUNI		
11	DICHIARAZIONI ED ACCERTAMENTO		
12	INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO O A CREDITO		

Premessa: L'art. 52 e 59 del D.lgs. 446/97 individuano le materie che il Comune può disciplinare con proprio regolamento nel rispetto dei principi fissati dagli stessi. In particolare ed al fine di contenere le elusioni d'imposta e facilitare i procedimenti di accertamento, il Comune può intervenire, con la propria attività regolamentare, come segue:

## **ART. 1**

### **OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è emanato ai sensi del combinato disposto degli art. 52 e 59 del D. Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997.

## **ART. 2**

### **TERRENI EDIFICATORI UTILIZZATI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AGRICOLE**

**(Articolo 59, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446)**

1. Ai sensi dell'art. 59, co. 1, lettera a) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 non sono considerati edificabili i terreni indicati nel secondo periodo del comma 1, lettera b), dell'art. 2 del D.Lgs 30/12/1992, n. 504, sempreché, oltre alle condizioni ivi previste, sussistano i seguenti requisiti:

- a) Il soggetto passivo che conduce il fondo, sia che si tratti di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, così come individuato dal comma 2, dell'art. 58 del citato D. Lgs. n.446/97 ed i familiari fiscalmente a carico dallo svolgimento dell'attività agricola, abbiano realizzato un reddito almeno pari al 51% del reddito I.R.P.E.F. complessivamente conseguito e dichiarato per l'anno precedente.
- b) Il terreno sia posseduto al 100% da coltivatori diretti.

## **ART. 3**

### **ESENZIONI**

**(art .59, co. 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e art. 7, co. 2 bis del D.L.30.9.2005, n. 203, legge di conversione n. 248 del 2.12.2005)**

1. In deroga alle disposizioni di cui alla lettera a) comma 1, dell'art. 7, del D. Lgs 30.12.1992, n. 504, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, dalle Aziende unità sanitarie locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica solo ai fabbricati. Qualora risultino posseduti più fabbricati, la esenzione si applica a quello che possiede la rendita catastale più bassa.

3. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), si applica solo ai fabbricati a condizione che gli stessi siano posseduti, a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento o in locazione finanziaria, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) del T.U.I.R. e dai medesimi soggetti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222, sempreché le predette attività non abbiano esclusivamente natura commerciale.

4. Qualora ricorrano le condizioni previste nel comma 3, l'esenzione si estende anche ai fabbricati posseduti ed utilizzati delle ONLUS regolarmente registrate all'anagrafe istituita presso il Ministero delle Finanze, alle condizioni previste nei commi 2 e 3 del presente articolo. Si applica la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 2.

#### ART. 4

##### PERTINENZE DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

(art. 30, co. 11 e 12, della legge 23.12.1999, n. 488, come modificata dall'art. 18, co. 2, della legge 23.12.2000, n. 388 )

1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, classificate o classificabili nelle Cat. C/2, C/6, C/7.

3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del relativo valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

#### ART. 5

##### ABITAZIONE PRINCIPALE

(art. 59, c. 1, lettera e))

1- Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del D. Lgs.504/92, s'intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, o la detiene a titolo di locazione finanziaria, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale **si intende, salvo prova contraria, quella in cui il soggetto passivo ha la residenza anagrafica**. Rientrano, pertanto, in tale ipotesi quelle eccezionali particolari situazioni, debitamente documentate, per le quali un soggetto dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica.

2 -In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare (l'abitazione e sue pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, come abitazione principale, dai familiari del soggetto passivo d'imposta.

3. Per beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 2, il soggetto interessato deve attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione detrazione per l'abitazione principale, mediante autocertificazione, resa ai sensi del DPR. 445/00, sulla cui veridicità il comune si riserva di effettuare verifiche circa i fatti in essi dichiarati, e, nel caso che la stessa risulti mendace, di darne segnalazione alla Procura della Repubblica.

L'autocertificazione deve essere consegnata entro la prima scadenza utile di pagamento successiva al verificarsi della condizione e produce effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazione che comporti la decadenza del beneficio, il soggetto deve darne tempestiva notizia, a mezzo dichiarazione resa ai sensi del DPR. 445/00, entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della situazione.

#### **Art. 6**

#### **RIMBORSO PER LE AREE DIVENUTE INEDIFICABILI (art.59, co. 1, lettera f) del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446)**

1. L'imposta comunale sugli immobili pagata per le aree successivamente divenute inedificabili dovrà essere rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili.

**2. Il rimborso dovrà essere disposto entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza dell'interessato, entro il termine di decadenza di 5 anni dalla data in cui è stato accertato il diritto al rimborso. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno.**

3. Condizione indispensabile per il riconoscimento del diritto al rimborso è :

- che le varianti Comunali agli strumenti urbanistici generali od attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge, nazionali e regionali, approvate definitivamente
- che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna attività contenziosa avverso il provvedimento da cui consegue la inedificabilità;
- che non vi sia iniziata o vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

#### **ART. 7**

#### **VALORE AREE EDIFICABILI (art.59, comma 1, lettera g))**

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del D. Lgs. n. 504/1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nei casi in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti per zone omogenee, nella tabella "A" allegata al presente regolamento.

2. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della giunta comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

## **ART. 8**

### **FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI (art.59, comma 1, lettera h))**

1. L'agevolazione disciplinata nel comma 1, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30.12.1992, n 504, come sostituito, dal comma 55, dell'art. 3, della Legge 23.12.1996, n. 662, si applica a quei fabbricati, di fatto non utilizzati, che risultino oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica e alla salute delle persone, a causa di un sopravvenuto degrado conseguente a dissesti statici o ad inesistenza di elementi strutturali ed impiantistici, ovvero, quando il fabbricato sia privo delle principali finiture ordinariamente presenti nelle categorie catastali cui l'immobile è censito o censibile.
2. Lo stato di degrado strutturale deve essere tale da rendere il fabbricato diroccato e pericolante, tanto da richiedere interventi di integrale demolizione e ricostruzione.  
Si intendono tali, le unità immobiliare indicate di seguito:
  - a) Fabbricati che necessitano di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457, che risultino, comunque pericolanti, diroccati e fatiscenti.
  - b) Fabbricati con strutture orizzontali (solai e tetti di copertura) e strutture verticali (muri perimetrali e di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone con rischi di crollo parziale o totale.
  - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.
  - d) Edifici che per le loro caratteristiche di fatiscenza risultino non utilizzabili per lo scopo suo proprio in quanto mancanti di finiture e allaccio alle opere di urbanizzazione primaria.
  - e) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. (alluvioni, terremoti, ecc..).
3. Non sono considerati, comunque, inagibili o inabitabili i fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo, diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.
4. Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere dimostrato dal contribuente:
  - a) mediante esibizione dell'ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
  - b) mediante perizia eseguita da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, su richiesta del possessore dell'immobile con spese a suo carico;
  - c) mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 445/00 e successive modificazioni, che attesti l'esistenza dell'inagibilità o dell'inabitabilità. Il Comune si riserva di accertare la veridicità di tale dichiarazione, tramite il proprio ufficio tecnico.
  - d) mediante la presentazione di copia autentica di atto di trasferimento di immobili per notaio o per scrittura privata autenticata, registrata, dal quale risulti l'inagibilità o inabitabilità dell'immobile.
5. In ogni caso, l'agevolazione prevista al comma 1) ha decorrenza dalla data di accertamento dello stato di inagibilità o inabitabilità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, dalla data dell'ordinanza di demolizione o ripristino, dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva o dalla data di presentazione all'Ufficio Tributi di copia autentica dell'atto di cui al punto d).  
Per le situazioni di cui al punto d), in cui l'inagibilità o inabitabilità possa desumersi da atti aventi data certa sono applicabili comunque, per gli immobili non dichiarati, le sanzioni per omessa dichiarazione, laddove tali fabbricati non risultino mai stati dichiarati. Se, invece, sono stati dichiarati come agibili, l'eventuale imposta pagata in più potrà essere rimborsata per gli ultimi tre anni.
6. La dichiarazione di variazione I.C.I. deve comunque essere presentata, ai sensi di legge, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui l'immobile è diventato inagibile o inabitabile. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dell'immobile deve essere portata a conoscenza del Comune con le medesime modalità ed entro gli stessi termini.

## ART. 9

### **VERSAMENTI EFFETTUATI ANCHE DA CONTITOLARI (art. 59, comma 1, lettera i))**

I versamenti I.C.I. si considerano regolarmente effettuati anche se operati da un contitolare per conto degli altri purché l'imposta relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

## ART. 10

### **VERSAMENTI COMPENSATIVI TRA COMUNI**

Si considerano regolari i versamenti erroneamente effettuati ad altro comune, a condizione che l'ammontare dell'imposta pervenga alle casse di questo Comune.

## ART. 11

### **DICHIARAZIONI ED ACCERTAMENTO**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, su apposito modulo approvato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio, solo per le ipotesi in cui debba essere comunicato il diritto a beneficiare di riduzioni d'imposta ed, in ogni caso, laddove i dati rilevanti ai fini dell'imposta siano contenuti in atti per i quali non siano applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

**2. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.**

**3. Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative**

tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

**4. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento, o alla iscrizione a ruolo dei crediti di imposta fino all'importo di Euro 12,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.**

**5. Non si procede al rimborso qualora l'importo del debito, comprensivo degli interessi, risulti inferiore ad Euro 12,00.**

6. Il Funzionario responsabile dell'imposta, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

## **ART. 12**

### **INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO O A CREDITO**

Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi nella misura del tasso annuo di interesse legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

## **ART. 13**

### **ACCERTAMENTO CON ADESIONE (art.59, comma 1, lettera m))**

1. E' introdotto, ai sensi del D. Lgs n. 218/97, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. La procedura di accertamento con adesione è attivabile esclusivamente per gli accertamenti dell'ufficio.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materiale concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art.11, c.4, del D.Lgs n. 504/92.
5. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti di un contitolare di un contribuente nei cui riguardi è intervenuta la definizione.
6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
7. A seguito della definizione, le sanzioni dovute si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.
8. La procedura per l'accertamento con adesione può essere attivata:
  - a. ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta, prima della notifica dell'accertamento;
  - b. ad iniziativa dell'ufficio responsabile dell'imposta in concomitanza con la notifica dell'avviso di accertamento;
  - c. ad istanza del contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al punto a) e b).
9. La presentazione dell'istanza anche da parte di un solo obbligato in solido, comporta la sospensione per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione dell'atto ed in tal caso, l'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da uno solo degli obbligati. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto, limitatamente agli immobili oggetto dell'accertamento. Sono escluse adesioni parziali riguardanti il

medesimo immobile; se nello stesso atto di accertamento sono contenuti più immobili, il contribuente può addivenire alla definizione anche per un solo immobile.

10. L'atto di accertamento con adesione è redatto in forma scritta in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile dell'Imposta Comunale sugli immobili. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun immobile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la base imponibile concordata, l'importo della maggior imposta e delle sanzioni dovute, anche in forma rateale.

11. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 8, con le modalità di esecuzione dei versamenti stabiliti dal presente regolamento, o ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, l'importo della prima rata deve comunque essere versato entro il termine prestabilito di 20 giorni. Sull'importo delle rate corrisposte mensilmente sono dovuti gli interessi a scalare, calcolati al saggio legale.

12. Per i versamenti in forma rateale è prevista la prestazione della garanzia con polizza fidejussoria.

13. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 9 e con la eventuale, prestazione di garanzia di cui al comma 10.

14. Per quanto non regolamentato in materia, si fa espresso rinvio alle norme contenute del D. Lgs. n. 218 del 19/6/1997.

#### **ART. 14**

#### **RENDITE CATASTALI - ACCOGLIMENTO DI RICORSO O DI ISTANZA DI RETTIFICA DI CLASSAMENTO DA PARTE DELL'U.T.E.**

1. In deroga a quanto dispone l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 504/92, in caso di riclassamento dell'immobile e attribuzione di rendita effettiva a seguito di istanza dell'interessato all'Ufficio del Territorio o a seguito di decisione di ricorso alla Commissione Tributaria, la nuova rendita, sia che risulti superiore o inferiore a precedente rendita attribuita, ha efficacia dalla data in cui è stata presentata la originaria richiesta di accatastamento.

#### **ART. 15**

#### **FABBRICATI DICHIARATI CON RENDITA PRESUNTA - ACCERTAMENTI E RIMBORSI.**

1. Relativamente ai fabbricati, **a suo tempo** dichiarati ai sensi del comma 4, dell'articolo 5, del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, le cui rendite risultino attribuite e messe in atti dal catasto fino al 31 dicembre 1999, ancorché notificate ai contribuenti mediante affissione all'Albo Pretorio, il Comune provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta per gli anni pregressi senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle somme versate in eccedenza senza applicazione di interessi.

2. Se le rendite di cui al precedente comma risultano in atti dal 1° gennaio 2000, il Comune, avuta notizia dagli Uffici del Dipartimento del Territorio dell'avvenuta notifica al contribuente delle stesse, provvede alla liquidazione della maggiore imposta dovuta, anche per gli anni pregressi, senza applicazione di sanzioni ed interessi e al rimborso delle maggiori somme eventualmente versate, senza applicazione di interessi.

#### **ART. 16**

#### **RENDITE DICHIARATE MEDIANTE PROCEDURA DOCFA**

1. Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia utilizzato, per l'accatastamento la procedura di cui al decreto ministeriale n. 701 del 19 aprile 1994 e la rendita proposta risulti inferiore a quella definitivamente attribuita dall'Ufficio del Territorio, si procederà al recupero della sola imposta con gli interessi, senza applicazione delle sanzioni. Nell'ipotesi in cui la suddetta rendita risulti superiore, si procederà al rimborso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nella sola ipotesi in cui la rendita proposta mediante tale procedimento risulti frutto di errore materiale dimostrabile dal contribuente, fermo restando il potere di verificarne, caso per caso, la fondatezza.

## **ART. 17**

### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ( art.59, comma 1, lettera p))**

1. Il Comune può attribuire al personale addetto all'ufficio tributi compensi incentivanti collegati al raggiungimento dei prefissati obiettivi di gettito, con particolare riferimento al recupero dell'evasione. A tal fine può essere istituito un fondo per l'erogazione di compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, il cui ammontare è stabilito in percentuale rispetto al recupero d'imposta effettuato.
2. La Giunta Comunale in tal caso determina l'ammontare del fondo ed i criteri per l'erogazione.

## **ART. 18**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 504 del 30 dicembre 1992, e hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 *(e sostituisce quello approvato con delibera n. 15 del 28/02/2000)*, unitamente alla Deliberazione di approvazione, viene trasmesso al Ministero delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed è reso pubblico, mediante avviso, da pubblicare nella GAZZETTA UFFICIALE.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ai decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473, del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni, concernenti la riforma tributaria delle sanzioni non penali, nonché alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.